



Scuola di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e adolescenza n. 190

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n. 190 con sede in Via Pier Carlo Cadoppi, 10 – 42124 Reggio Emilia, riconosciuta dal M.I.U.R. con decreto del 1 agosto 2006 con codice 190 – gestita da RBT S.R.L. – P.IVA: 02893920351, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott.ssa Cinzia Gimelli, nata a Rieti (RI) il 29/11/1964 (C.F. GMLCNZ64S69H282F)

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Strada Lago Paiolo n. 10, - CAP 46100 Mantova - C.F. e P.IVA 02481840201, PEC: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola nata a Moglia (MN) il 08.02.1963;

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in 150 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (Circolare M.I.U.R. prot. n. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Sede amministrativa e didattica Via Pier Carlo Cadoppi, 10 - 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522430053 fax 0522496645 e-mail: segreteria@acabs.it P.I. 002893920351 -
PEC: rbtsrl@legalmail.it

ART. 1

L'Azienda/Ente ospitante ASST Mantova assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n.509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti sulla base della disponibilità delle Strutture/UU.OO. e compatibilmente con le necessità aziendali, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di Specializzazione in Psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. il nominativo del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;

5. ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell'Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013, disponibili su www.asst-mantova.it;

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del "soggetto ospitante" ovvero commettessi gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il "soggetto ospitante", previa informazione al tutor del "soggetto promotore" può sospendere od interrompere lo svolgimento del tirocinio.

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che non è prevista indennità.

Al termine del tirocinio, il "soggetto ospitante" attesterà l'avvenuto tirocinio sulla base della dichiarazione del responsabile del servizio.

ART. 5

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da polizza INAIL per gli infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio e da copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, anche tramite scambio di mail.

ART. 7

1. La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione e avrà durata pari a tre anni a far data dall'ultima sottoscrizione, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative. E' prevista la possibilità di rinnovo su espressa volontà delle parti e dovrà essere formalizzato dal "soggetto ospitante" mediante specifico provvedimento amministrativo. L'eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno tre mesi.
2. La convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

3. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
4. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta ed avrà effetto dalla data indicata nella comunicazione scritta.

ART. 8

1. Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017 e ss.mm.ii., preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
 - a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale 4 ore: a carico del Soggetto promotore;
 - formazione specifica 12 ore: a carico del Soggetto ospitante per le tematiche non incluse ed approfondite nelle attività di formazione curricolari del tirocinante;
 - b) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 a carico del Soggetto ospitante riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda, rischio intrinseco aziendale.
 - c) "Fornitura dei dispositivi di protezione" eventualmente necessari, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i: a carico del Soggetto ospitante.
 - d) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista in relazione alla mansione svolta dal tirocinante e in funzione degli specifici rischi cui è esposto nello svolgimento dell'attività, a carico del Soggetto ospitante.
2. Al Medico Competente del Soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi.

3. Il Soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante ambienti, impianti e attrezzature di lavoro adeguati e idonei al lavoro da svolgere e conformi ai requisiti di salute e sicurezza di cui all'art. 70 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
4. Il tirocinante è tenuto ad utilizzare i DPI necessari e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.
5. Il coordinamento è affidato ai Servizi Prevenzione e Protezione dei due enti in collaborazione con il Tutor aziendale ed il Tutor didattico-organizzativo.
6. Si precisa inoltre che per consentire l'opportuno coordinamento degli adempimenti di sorveglianza sanitaria, il Soggetto promotore e il Soggetto Ospitante si comunicano reciprocamente i nominativi dei rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché le modalità per contattare efficacemente gli stessi.

ART.9

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.
2. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
3. Ove necessario, il Soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

4. I tirocinanti riceveranno idonea informativa sulle modalità di trattamento dei dati dell'ASST di Mantova, disponibile anche sul sito www.asst-mantova.it – sezione privacy.
5. Trattamento dati personali delle Parti. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante, debitamente informati in merito a quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE e dal D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e dai provvedimenti dell'Autorità Garante, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione del presente contratto.

ART.10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 11

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

La convenzione è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, con oneri a carico dell'Istituto.

ART. 12

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente è quello di Mantova.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla DGR n. X/7763 del 17/01/2018.

Letto, approvato e sottoscritto

Reggio Emilia,

Per l'Istituto di Specializzazione in
Psicoterapia dello Sviluppo e Adolescenza n.
190
Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Cinzia Gimelli

Per ASST Mantova
Il Direttore Generale
Dr.sa Anna Gerola